

L'astensionismo ingiustificato del consigliere comunale legittima la decadenza dalla carica

Scritto da Interdata Cuzzola | 18/02/2021

È legittima la decadenza dalla carica del consigliere comunale che si assenta per protesta politica dichiarata *a posteriori*: è quanto evidenziato dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 8 febbraio 2021, n. 826; tale situazione, infatti, concretizza un'assenza ingiustificata, visto che la giustificazione addotta dall'interessato è relegata alla sfera mentale soggettiva di colui che la adduce, così da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza del motivo. (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 743/2017).

Pertanto, a differenza dell'astensionismo deliberato e preannunciato che può considerarsi uno strumento di lotta politico-amministrativa a disposizione delle forze di opposizione per far valere il proprio dissenso a fronte di atteggiamenti ritenuti non partecipativi, dialettici e democratici delle forze di maggioranza, quello non preventivamente comunicato e addotto solo successivamente - e su richiesta di giustificazione per la mancata partecipazione ai lavori consiliari - costituisce legittima causa di decadenza, generando difficoltà di funzionamento dell'organo collegiale cui appartiene il consigliere comunale e violando l'impegno assunto con il corpo elettorale che lo ha eletto e che ripone in lui la dovuta fiducia politico - amministrativa.

Come affermato in precedenza dalla giurisprudenza, l'astensionismo ingiustificato di un consigliere comunale costituisce legittima causa di decadenza sul presupposto del disinteresse e della negligenza che l'amministratore mostra nell'adempiere il proprio mandato, con ciò generando non solo difficoltà di funzionamento dell'organo collegiale cui appartiene ma violando, altresì, l'impegno assunto con il corpo elettorale che lo ha eletto e che ripone in lui la dovuta fiducia politico - amministrativa (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, sent. n. 638/2011).